Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (A.G. 433)

Memoria Parlamentare

Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2831: l'importanza di confermare la corretta delimitazione dell'ambito di applicazione

1. Premessa

Il 23 ottobre 2024 il Parlamento Europeo ha adottato la **Direttiva (UE) n. 2024/2831 "sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro su piattaforma"**, alla quale gli Stati Membri dovranno conformarsi entro il 2 dicembre 2026, con l'obiettivo di regolamentare il lavoro autonomo "fittizio" mediante le piattaforme, prevedendo l'obbligo per gli Stati di stabilire procedure adeguate a prevenire e affrontare l'errata qualificazione del rapporto di quei soggetti che svolgono lavoro mediante dette piattaforme digitali.

Vorwerk, in qualità di **leader del settore della vendita diretta** e presente in Italia da oltre ottant'anni, desidera anzitutto esprimere il proprio apprezzamento per l'impostazione adottata dal Governo nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva. Fin dai negoziati europei, infatti, l'azienda ha sostenuto gli obiettivi della Direttiva, condividendone la finalità di rafforzare la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali attraverso una corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e una maggiore trasparenza nell'utilizzo dei sistemi automatizzati. In tale prospettiva, la previsione contenuta **all'articolo 3, comma 2, lettera d)**, rappresenta un elemento di particolare rilievo, in quanto recepisce in modo puntuale il criterio interpretativo già espresso dal considerando 20 della Direttiva e consente di **delimitarne correttamente l'ambito di applicazione**. Tale soluzione appare pienamente coerente con le finalità perseguite dal legislatore europeo e contribuisce a garantire certezza giuridica nell'applicazione della disciplina.

Le considerazioni che seguono intendono evidenziare le ragioni per cui tale impostazione merita di essere confermata nel corso dell'esame parlamentare.

2. Il recepimento della Direttiva nell'ordinamento nazionale: la corretta delimitazione dell'ambito applicativo

La previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) chiarisce espressamente che **non rientrano nella definizione di piattaforma di lavoro digitale le realtà nelle quali l'organizzazione del lavoro costituisce una componente secondaria o meramente accessoria rispetto al servizio principale offerto**. Tale previsione recepisce in modo puntuale quanto già chiarito dal considerando 20 della Direttiva, garantendo una trasposizione coerente con la ratio del legislatore europeo.

Si tratta di una previsione di particolare rilievo che merita di essere confermata nel testo definitivo del decreto, in quanto consente di **delimitare correttamente l'ambito di applicazione** della disciplina, evitando che modelli di business profondamente diversi da quelli propri della gig economy – come, ad esempio, la vendita diretta a domicilio – siano assoggettati a una normativa concepita per fattispecie del tutto differenti. Inoltre, la disposizione contribuisce a garantire maggiore certezza del diritto per imprese e operatori economici, riducendo il rischio di interpretazioni estensive suscettibili di generare un contenzioso non coerente con le finalità perseguite dalla Direttiva.

Appare utile evidenziare, a supporto di tale valutazione, quali sarebbero le conseguenze di una mancata delimitazione dell'ambito applicativo. In assenza della disposizione in esame, infatti, il perimetro della disciplina rimarrebbe definito unicamente dalla nozione di "piattaforma di lavoro digitale", contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva – ripresa nell'articolo 3, comma 1, lettera a) dello schema di decreto di recepimento -, che qualifica come tale qualsiasi piattaforma che fornisca un "servizio" rispondente, **congiuntamente**, alle seguenti condizioni:

- è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un'applicazione mobile;
- è fornito su richiesta di un destinatario del servizio;
- comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;
- comporta l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.

Una definizione così ampia e generica rischierebbe di impattare anche le aziende che, nello svolgimento della propria attività, si avvalgono di strumenti elettronici per collaborare con liberi professionisti nella fornitura di servizi accessori o di supporto ai clienti, **per cui l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui risulterebbe un'attività meramente ancillare**.

Vorwerk rappresenta un esempio concreto di tale effetto distorsivo: l'azienda mette a disposizione dei clienti un servizio di **dimostrazione del funzionamento** dei propri prodotti, richiedibile tramite sito web e app, che si limita a mettere in contatto il cliente con il venditore territorialmente più vicino sulla base del codice postale. Si tratta di un servizio strumentale alla **vendita dei propri prodotti**, svolto **a titolo completamente gratuito per i consumatori e senza alcun compenso per il venditore.** In assenza della disposizione in esame, anche un modello di business come quello di Vorwerk, pur privo di poteri di direzione o controllo sugli incaricati alla vendita e caratterizzato da un utilizzo meramente accessorio della tecnologia, rischierebbe di essere ricondotto nell'ambito di applicazione della disciplina sulle piattaforme di lavoro digitale.

Le conseguenze potrebbero pertanto riguardare in maniera simile tutte le aziende, tra le quali quelle di vendita diretta al domicilio, il cui scopo principale è la vendita di beni o servizi e che offrono servizi ausiliari a tale attività (si veda il considerando 20 della Direttiva), che potrebbero ritrovarsi esposte **all'inversione dell'onere della prova** prevista dall'articolo 5 della Direttiva in merito alla riqualificazione del rapporto di lavoro come subordinato. Questa circostanza esporrebbe le aziende al rischio di un **incremento esponenziale del contenzioso** per una situazione paradossale, poiché il singolo venditore potrebbe limitarsi ad allegare gli elementi idonei a far scattare la presunzione di subordinazione, trasferendo sull'impresa l'onere di dimostrare il contrario. A ciò si aggiunge infine il rischio di un possibile utilizzo strumentale di tale meccanismo quale forma di pressione indebita nei confronti delle aziende.

3. Conclusioni

In conclusione, Vorwerk accoglie con favore l'impostazione adottata dal Governo nello schema di decreto legislativo e ritiene che la previsione contenuta all'articolo 3, comma 2, lettera d), rappresenti un elemento essenziale per garantire un recepimento della Direttiva (UE) 2024/2831 coerente con le finalità perseguite dal legislatore europeo.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene pertanto auspicabile che la formulazione attualmente prevista all'articolo 3, comma 2, lettera d), sia confermata nel corso dell'esame parlamentare, così da preservare il corretto equilibrio raggiunto dallo schema di decreto tra l'esigenza di garantire una tutela effettiva ai lavoratori delle piattaforme digitali e quella di evitare un'estensione dell'ambito applicativo della disciplina a modelli imprenditoriali estranei alla ratio della Direttiva.

Milano, 1° settembre 2026

Vorwerk: storia di un'impresa familiare

Vorwerk è un'azienda fondata in Germania nel 1883 da Carl Vorwerk. Partendo da una prima piccola produzione, all'epoca di tappeti, il Gruppo ha attraversato una storia lunga e di successo, evolvendosi in un'impresa globale oggi **leader nel settore della vendita diretta.**

Il core business dell'azienda è **lo sviluppo, la produzione e la vendita di elettrodomestici all'avanguardia e di alta qualità**, di cui Folletto e Bimby rappresentano i due prodotti più iconici, commercializzati in Europa, Asia, Nord e Sud America. Con un fatturato globale nel 2025 pari a **3,6 miliardi di euro**, Vorwerk vende i suoi prodotti in **60 Paesi** attraverso una rete di oltre **90.000 consulenti di vendita autonomi** in tutto il mondo. In tale contesto, l'Italia, Paese in cui il Gruppo è presente dal 1938, rappresenta un mercato chiave, con un **fatturato con IVA nel 2025 di poco superiore a 750 milioni di euro, di cui quasi due terzi per il Folletto e un terzo per il Bimby**.

Vorwerk utilizza il **modello di vendita diretta** per la commercializzazione dei propri prodotti, che rappresenta un vero e proprio marchio distintivo nella strategia aziendale del Gruppo. Con il modello di vendita diretta, nel quale il consulente diviene la figura di riferimento per il cliente, l'azienda ha trasformato la concezione tradizionale di vendita in un'esperienza sociale e personalizzata. In Italia, Vorwerk vanta una rete capillare con circa **4.000 tra incaricati alla vendita e agenti di commercio Folletto e circa 20.000 tra incaricati alla vendita e agenti di commercio Bimby**.